



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

**DPCM 11 LUGLIO 2018: CATEGORIA “DIABETOLOGIA TERRITORIALE”
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI MICROINFUSORI PER INSULINA, SISTEMI DI MONITORAGGIO IN CONTINUO
DELLA GLICEMIA, DI PORT SOTTOCUTANEI ESTERNI PER TERAPIA
INSULINICA MULTINIETTIVA, DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO E
SERVIZI CONNESSI, DESTINATI A PAZIENTI DIABETICI ASSISTITI
DALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Edizione 2**

Allegato 4A – Schema di Accordo quadro



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

SOMMARIO

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati	5
Articolo 2 - Definizioni	5
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile	6
Articolo 4 – Oggetto.....	7
Articolo 5 - Utilizzo dell'Accordo quadro.....	8
Articolo 6 - Modalità di adesione.....	8
Articolo 7 – Durata dell'Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura	9
Articolo 8 - Condizioni del servizio/fornitura e limitazione di responsabilità	10
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore	11
Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	13
Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura	14
Articolo 12 – Verifica e controllo quali-quantitativo	14
Articolo 13 - Servizi connessi	15
Articolo 14 - Corrispettivi.....	16
Articolo 15 – Revisione prezzi	17
Articolo 16 - Rinegoziazione	17
Articolo 17 - Fatturazione e pagamenti.....	18
Articolo 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa.....	20
Articolo 19 - Trasparenza	21
Articolo 20 – Penali.....	21
Articolo 21 - Garanzia definitiva	24
Articolo 22 - Riservatezza	25
Articolo 23 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa	26
Articolo 24 - Recesso	29
Articolo 25 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	30
Articolo 26 - Subappalto.....	31
Articolo 27 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti.....	33
Articolo 28 - Brevetti industriali e diritti d'autore	33
Articolo 29 - Responsabile della fornitura.....	34
Articolo 30 – Innovazione tecnologica – sostituzione prodotto.....	34
Articolo 31 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento.	35
Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali.....	36
Articolo 33 - Spese amministrative	37
Articolo 34 - Procedura di affidamento in caso di insolvenza o impedimento del fornitore	37
Articolo 35 - Foro competente	37
Articolo 36 – Collegio consultivo tecnico.....	37
Articolo 37 - Clausola finale.....	37
Accettazione espressa clausole contrattuali	39



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

Accordo quadro per l'affidamento della fornitura di microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio in continuo della glicemia, di port sottocutanei esterni per terapia insulinica multi - iniettiva, del relativo materiale di consumo e servizi connessi, destinati a pazienti diabetici assistiti dalle aziende del servizio sanitario della Regione Autonoma della Sardegna

Edizione 2

Lotto ____

L'anno 202__, (data della sottoscrizione digitale),

TRA

Il/la Dott./Dott.ssa _____ nato/a a _____, il _____, C.F. _____, il/la quale interviene nella sua qualità di Direttore del _____, domiciliato/a per la funzione presso la Direzione generale della Centrale regionale di committenza con sede legale in Cagliari, Viale Trento, 69,

E

_____, nato/a a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, via _____ n. ___, il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore dell'Impresa/RTI _____, con sede legale in _____, via _____ n. ___, CF – PI _____ - REA _____ (giusta procura autenticata nelle firme dal notaio _____, rep. _____, raccolta n. _____, conferita dall'amministratore delegato e/o legale rappresentante dell'Impresa/RTI _____, già prodotta in copia autenticata in sede di offerta e allegata al presente Accordo Quadro, di seguito nominato, per brevità, anche "Fornitore")

PREMESSO CHE

- con determinazione Rep. n. _____, protocollo n. _____ del __/__/202__ il Direttore del Servizio forniture e servizi della Direzione generale della Centrale regionale di committenza ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 3 lotti per l'affidamento della fornitura di microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio in continuo della glicemia, di port sottocutanei esterni per terapia insulinica multi iniettiva, del relativo materiale di consumo e servizi connessi, destinati a pazienti diabetici assistiti dalle aziende del servizio sanitario della Regione Autonoma della Sardegna come meglio specificato nel Capitolato tecnico, nei relativi allegati e nella documentazione di gara;
- ai fini dell'affidamento è stato applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023;

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

- con determinazione Rep. n. __, prot. n. __, del __/__/202__, il Direttore del Servizio _____ della Centrale regionale di committenza ha aggiudicato l'appalto alla Impresa/RTI la quale è risultata aggiudicataria del lotto _____ e per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e i servizi oggetto dell'Accordo quadro ed eseguire gli Ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- Il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula del presente Atto;
- il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo quadro, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare, nel Capitolato tecnico e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- il Fornitore, ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023, ha prestato la garanzia definitiva per un importo pari al 2% del valore aggiudicato dell'Accordo quadro per il lotto _____, al netto delle eventuali riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare ai fini della stipula del presente Accordo quadro, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- il Fornitore ha sottoscritto digitalmente il Patto di Integrità, allegato al presente Accordo quadro;
- il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Atto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo quadro, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione appaltante nei propri confronti negli ultimi tre anni;
- il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo quadro, attesta di aver preso visione e di uniformarsi ai principi e per quanto compatibili ai doveri di condotta previsti nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nel Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, allegato alla Deliberazione G.R. n. 43/7 del 29.10.2021 e nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), approvato con D.G.R. n. 12/4 del 30.03.2023 e si impegna a darne diffusione al personale impegnato a qualsiasi titolo, anche professionale, nei servizi resi in favore delle Amministrazioni, pena la risoluzione dell'Accordo quadro;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

- l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Accordo quadro, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
- il presente Accordo quadro non è fonte di obbligazione per la Centrale regionale di committenza nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende sanitarie contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura (i.e. contratti), i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione;
- resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Aziende sanitarie contraenti; parimenti, ciascuna Azienda sanitaria contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi;
- il presente Accordo quadro, compresi i relativi allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il capitolato tecnico e suoi allegati, l'offerta tecnica e l'offerta economica di ciascuno sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente Accordo quadro.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Nell'ambito dell'Accordo quadro si intende per:

- **Atti di Gara:** il Disciplinare, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la procedura aperta per l'affidamento della fornitura di microinfusori con sistema di gestione telecomandato (patch pump stand alone e associabile/integrabile con sistema CGM), sistemi per il controllo della glicemia a bassa tecnologia e dei relativi servizi connessi, destinati all'utilizzo su pazienti adulti e pediatrici della Regione Autonoma della Sardegna;
- **Amministrazioni/Aziende sanitarie:** le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di fornitura e presso le quali il Fornitore si impegna a prestare la fornitura ed i servizi richiesti;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

- **Accordo quadro:** il presente Atto/Contratto stipulato tra la Centrale di committenza ed il Fornitore aggiudicatario, che regola i termini della fornitura attivata dalle Aziende sanitarie contraenti attraverso gli Ordinativi di fornitura, emessi con le modalità definite negli atti di gara.
- **Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultati aggiudicatari/idonei e che conseguentemente sottoscrivono il presente Accordo quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di fornitura;
- **Ordinativo di fornitura (i.e. contratto):** il documento con il quale le Aziende sanitarie impegnano il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta e che riporta i quantitativi necessari per la durata della fornitura indicata nello stesso Ordinativo, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- **Richiesta di consegna:** la richiesta di consegna dei vari dispositivi medici che viene fatta da ciascuna Azienda sanitaria al Fornitore e che riporta almeno il riferimento all'Ordinativo di fornitura, la descrizione dei prodotti, il valore e il quantitativo dei dispositivi medici da consegnare, nonché il luogo di consegna ed i riferimenti per la fatturazione; la stessa deve essere sottoscritta da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Azienda sanitaria;
- **Sito:** lo spazio web sul portale internet all'indirizzo <https://www.regione.sardegna.it>, dedicato e gestito dalla Centrale di committenza, contenente un'area riservata a ciascuna Accordo quadro;
- **Offerta:** l'offerta del Fornitore presentata in gara per l'oggetto della fornitura di cui al presente Accordo quadro;
- **Importo massimo spendibile:** si intende l'importo pari al valore complessivo aggiudicato per ciascun lotto.

ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'erogazione dei beni oggetto del presente Accordo quadro e degli Ordinativi di fornitura è regolata in via gradata:
 - dalle clausole del presente Accordo quadro e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato tecnico e dai suoi allegati, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica dell'Aggiudicatario e da tutti gli allegati al Disciplinare di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dai regolamenti di accesso e utilizzo dell'Accordo quadro riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole dell'Accordo quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso dell'Accordo quadro/Ordinativo di fornitura.

ARTICOLO 4 – OGGETTO

1. Il presente Accordo quadro ha per oggetto l'affidamento della fornitura di microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio in continuo della glicemia, di port sottocutanei esterni per terapia insulinica multi iniettiva, del relativo materiale di consumo e servizi connessi, destinati a pazienti diabetici assistiti dalle Aziende del servizio sanitario della Regione Autonoma della Sardegna Più specificamente, il presente Accordo quadro definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di fornitura e delle successive Richieste di fornitura, relative all'esecuzione del sopra citato servizio di cui al lotto _____.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende sanitarie a fornire il servizio/prodotti definiti dal presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi accessori e connessi secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica ed economica, nella misura richiesta dalle stesse Aziende sanitarie contraenti mediante gli Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari a Euro _____, IVA esclusa.
3. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende sanitarie sono descritti nel capitolato tecnico e in tutti gli atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro. Le quantità indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno previsto per la durata della fornitura.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

4. L'Accordo quadro potrà essere prorogato, alle medesime condizioni, fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della CRC, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, previsto per ogni singolo lotto.
5. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo quadro, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione dell'Accordo quadro.
6. il presente Accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la CRC e per le Aziende sanitarie nei confronti del Fornitore e costituisce le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende sanitarie con l'emissione degli Ordinativi di fornitura da intendersi come vincolante per la Aziende stesse e per il Fornitore.

ARTICOLO 5 - UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'utilizzo dell'Accordo quadro comporta la registrazione delle Amministrazioni al sito.
2. Le Aziende sanitarie utilizzano l'Accordo quadro mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti digitalmente dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore tramite il sito. Negli Ordinativi di fornitura sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell'Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6. Il Fornitore dovrà inoltre comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura alla Centrale di committenza con le stesse modalità di cui sopra.
3. È a carico di ciascun Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano l'Accordo quadro; qualora il Fornitore dia esecuzione ad Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare l'Accordo quadro, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto dell'Accordo quadro stesso.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ADESIONE

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell'Accordo quadro, i singoli contratti di fornitura con le Aziende sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati o trasmessi dalle Aziende sanitarie.
2. Gli Ordinativi di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai Punti ordinanti esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente comma. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di fornitura.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

3. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende sanitarie, attraverso il portale, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.
4. Qualora non fosse possibile eseguire la fornitura oggetto dell'Ordinativo di fornitura, anche solo in parte, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità alle Aziende sanitarie contraenti entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di fornitura. In tale caso l'Azienda sanitaria ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nel presente Accordo quadro.

ARTICOLO 7 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, il presente Accordo quadro, escluse le eventuali opzioni, ha una durata di 18 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. L'Accordo quadro potrà essere prorogato, alle medesime condizioni, fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della CRC, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, anche incrementato del 20%, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, previsto per ogni singolo lotto.
3. Resta inteso che per durata dell'Accordo quadro si intende il periodo entro il quale le Aziende sanitarie contraenti possono aderire all'Accordo quadro, per emettere Ordinativi di fornitura.
4. Gli Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Aziende sanitarie avranno durata pari a 48 mesi a decorrere dalla data di emissione dell'Ordinativo stesso.
5. La Centrale regionale di committenza si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo quadro in qualunque momento, senza ulteriori oneri, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nell'Accordo quadro medesimo.
6. In casi eccezionali, l'Ordinativo di fornitura può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nell'Accordo quadro.
7. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un incremento delle prestazioni per l'acquisto del materiale di consumo occorrente al corretto funzionamento dei device già in dotazione ai pazienti, è prevista la possibilità di esercitare un'opzione pari al 10% dell'importo a base di gara dei lotti 1 e 2.
8. L'Accordo quadro resta comunque valido, efficace e vincolante per la regolamentazione degli Ordinativi di fornitura per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

9. Se, per qualsiasi motivo dovesse cessare l'efficacia dell'Accordo quadro o di ogni singolo Ordinativo di fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità della fornitura, soprattutto nel caso in cui i servizi vengano successivamente affidati ad altro operatore economico.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO/FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi ai servizi/forniture oggetto dell'Accordo quadro, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo quadro medesimo e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, come previsto nell'articolo "Risoluzione e clausola risolutiva espressa", restando espressamente inteso che ciascuna Azienda sanitaria contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa emesso.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti, o, comunque, della Centrale di committenza, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale di committenza e le Aziende sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
5. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende sanitarie debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Aziende sanitarie stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Aziende sanitarie continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

6. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico ovvero nell'offerta tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente Accordo quadro.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovessero essere ostacolate o rese più onerose dalle attività svolte dalle Aziende sanitarie e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende sanitarie, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Aziende sanitarie e/o alla Centrale di committenza, per quando di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo quadro e ai singoli Ordinativi di fornitura.
10. Resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Aziende sanitarie.
11. Inoltre, ogni Azienda sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo quadro, a:
 - a) eseguire le forniture ed i servizi oggetto dell'Accordo quadro, dettagliatamente descritti nel capitolato tecnico, nell'offerta tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell'Accordo quadro e negli Atti di gara;
 - b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per l'esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui dovesse essere subentrato;
 - c) eseguire gli Ordinativi di fornitura, anche aggiuntivi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

- d) attenersi alle disposizioni emanate dal Referente dell'Azienda sanitaria per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto delle attività dell'Ordinativo di fornitura, nel rispetto degli orari di lavoro concordati con il Referente;
- e) organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato e/o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste e concordate con l'Azienda sanitaria contraente;
- f) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità degli addetti delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Aziende sanitarie contraente, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- g) dotare il personale delle divise e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento della fornitura;
- h) manlevare e tenere indenne la Centrale di committenza, nonché le Aziende sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti dei prodotti oggetto della gara, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- i) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti le forniture oggetto dell'Accordo quadro;
- j) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda sanitaria;
- k) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di committenza di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nell'Accordo quadro e negli ordinativi di fornitura;
- l) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo quadro e degli ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- m) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Referente dell'azienda. A tal fine il Fornitore

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

- n) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n. 81/2008 e di quelle che verranno emanate nel corso di validità dell'Accordo quadro e dei singoli ordinativi di fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche gli addetti rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - o) mantenere, nel corso della durata degli Ordinativi di fornitura i prodotti proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte della Centrale di committenza e/o delle Aziende sanitarie contraenti.
- 2. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Azienda sanitaria contraente, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.
 - 3. Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun Ordinativo di fornitura, si impegna a nominare un Responsabile della Fornitura cui è demandato il compito di interfaccia unica verso l'Azienda sanitaria contraente come descritto nel capitolato tecnico.
 - 4. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale di committenza in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

- 1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Accordo quadro, alla categoria e località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo quadro.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali addetti di parti delle attività oggetto dell'Accordo quadro.
6. Si applicano le disposizioni a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

ARTICOLO 11 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Aziende sanitarie, il Fornitore si obbliga a erogare la fornitura con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa, nell'offerta tecnica del Fornitore.
2. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel capitolato tecnico e nei suoi allegati ovvero nell'offerta tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e le singole Aziende sanitarie, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.

ARTICOLO 12 – VERIFICA E CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale regionale di committenza ed alle Aziende sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il controllo quali-quantitativo viene effettuato dal responsabile o suo delegato presso la struttura ordinante dell'Azienda sanitaria. La verifica di conformità di cui al precedente comma si intende positivamente superata solo se la verifica abbia dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell'Accordo quadro, del capitolato tecnico e dei suoi allegati e dell'Offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità/collaudi sono a carico del Fornitore.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

3. In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dalla legge, dall'Azienda sanitaria contraente od a quelli dichiarati dal Fornitore in sede di gara, i controlli saranno ripetuti, con spese a carico del Fornitore. Qualora, per la seconda volta, emergessero irregolarità, l'Azienda sanitaria contraente si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Fornitore interessato.
4. La Centrale regionale di committenza e le Aziende sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia dell'Accordo quadro e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
5. Nel caso non fosse possibile verificare tutte le forniture all'atto della consegna, l'Azienda sanitaria contraente avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè all'apertura delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.
6. La campionatura richiesta, presentata in sede di gara o fornita successivamente dal Fornitore, rimane presso la Centrale regionale di committenza per tutta la durata dell'Accordo quadro e per tutta la durata dei singoli Ordinativi di fornitura.
7. La Centrale regionale di committenza e/o le Aziende sanitarie contraenti possono verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti a seguito di richieste di consegna, e i prodotti offerti in sede di gara.

ARTICOLO 13 - SERVIZI CONNESSI

1. Oltre ai servizi più strettamente collegati all'oggetto dell'appalto e descritti nel Capitolato tecnico, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel prezzo richiesto per l'erogazione della fornitura. Tali servizi, descritti dettagliatamente nel Capitolato tecnico, sono:
 - **Trasporto e Consegna** (par. 7.1 del Capitolato tecnico);
 - **Formazione ed addestramento** (par. 7.2 del Capitolato tecnico);
 - **Servizio di supporto e assistenza** (par. 7.3 del Capitolato tecnico) suddiviso in:
 - Assistenza e supporto rivolti alle Aziende sanitarie;
 - Assistenza e supporto tecnico rivolti ai pazienti;
 - **Garanzia ed assistenza manutentiva "Full-Risk"** (par. 7.4 del Capitolato tecnico);
 - **Monitoraggio e reportistica** (par. 7.5 del Capitolato tecnico);

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

- **Supporto all'importazione delle anagrafiche** (par. 7.6 del Capitolato tecnico).
- **Condivisione dati paziente su piattaforma di telemedicina** (par. 14 del Capitolato tecnico).

Il mancato rispetto dei termini prescritti nel Capitolato comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20.

ARTICOLO 14 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda sanitaria contraente in forza degli Ordinatori di fornitura emessi per l'affidamento della fornitura oggetto del presente Accordo quadro sono calcolati sulla base dei prezzi indicati nell'Offerta economica di ciascun Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Tutti gli obblighi ed oneri del Fornitore derivanti dall'esecuzione dell'Accordo quadro e dei singoli Ordinatori di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati dal Fornitore a proprio rischio, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. Inoltre, il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero a adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati salvo nei casi espressamente previsti nell'articolo 15 "Revisione Prezzi" e nell'articolo 16 "Rinegoziazione".
5. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 cod. civ.).

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura. Qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte delle Aziende sanitarie contraenti da trasmettere a mezzo PEC.
7. La Centrale di committenza non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende sanitarie.

ARTICOLO 15 – REVISIONE PREZZI

1. Qualora nel corso di esecuzione dell'Accordo quadro, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al 5% dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione. Laddove sono presenti prezzi di riferimento ANAC, la revisione è effettuata sulla base dei prezzi standard rilevati dalla Autorità.
2. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione al fornitore e verranno pubblicate sul sito di SardegnaCAT nella sezione relativa alle Convenzioni/Accordi Quadro stipulati della procedura di gara, entro massimo 7 (sette) giorni lavorativi dall'emissione del provvedimento. La revisione dei prezzi si applica ai nuovi Ordinativi ed alle prestazioni degli Ordinativi in corso non ancora eseguite (ordini di beni emessi successivamente alla comunicazione), a decorrere dalla data di comunicazione della CRC.
3. In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni eseguite, precedentemente alla data di approvazione della stessa.

ARTICOLO 16 - RINEGOZIAZIONE

1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

2. Sulla parte svantaggiata grava l'onere di fornire gli elementi a comprova e, solo successivamente alla valutazione circa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, viene riconosciuto il diritto alla rinegoziazione.
3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare senza ritardo alla CRC il verificarsi dell'evento che inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali. La CRC valuta il sussistere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il Fornitore che si trovi in tali condizioni è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da responsabilità per danni o inadempimento, a partire dal momento in cui comunica l'evento alla stazione appaltante.
6. Il Fornitore deve informare la CRC non appena tali eventi cessino e lo stesso può riprendere l'adempimento delle proprie obbligazioni.
7. Qualora la durata dell'impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle esigenze della CRC e delle Aziende sanitarie contraenti, le stesse avranno il diritto di risolvere l'Accordo quadro e/o gli Ordinativi di fornitura.
8. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, l'Accordo quadro e gli Ordinativi di fornitura potranno comunque essere risolti ove la durata dell'impedimento superi i 120 giorni.

ARTICOLO 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 14 è effettuato dall'Azienda sanitaria contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto.
3. I pagamenti sono effettuati ai sensi di legge.
4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda sanitaria contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013; resta salva la facoltà per l'Azienda sanitaria contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

5. Ai fini della validazione della fornitura eseguito in ciascun periodo di riferimento, in sede di fatturazione il fornitore dovrà trasmettere al DEC dell'Azienda sanitaria, per la definitiva autorizzazione, un report riepilogativo contenente tutte le indicazioni necessarie al monitoraggio della fornitura erogata. La validazione del report da parte del DEC è condizione necessaria per l'emissione della fattura.
6. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Azienda sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Azienda sanitaria contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
7. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. _____, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN: _____
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell'Azienda sanitaria contraente o della CRC, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.
10. L'Azienda sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 cod. civ.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell'Accordo quadro e nei singoli Ordinativi di fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura e/o l'Accordo quadro si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, rispettivamente dalle Aziende sanitarie e/o dalla

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

Centrale di committenza, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla CRC e/o dalle Aziende sanitarie.

ARTICOLO 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e pena la nullità assoluta del presente Accordo quadro e degli Ordinativi di fornitura.
2. Il conto corrente di cui al precedente comma 5 dell'art. 15 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Centrale di committenza e alle Aziende sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti il presente Accordo quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo quadro e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Centrale di committenza.
7. L'Azienda sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Centrale di committenza ed alla Azienda sanitaria contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

Centrale di committenza e della Azienda sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
10. Sono dovuti dal Fornitore i danni subiti dall'Azienda sanitaria in seguito alla risoluzione dell'Accordo quadro, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle ulteriori prestazioni eventualmente affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'Azienda sanitaria può trattenere qualunque somma maturata a credito del Fornitore in ragione delle prestazioni realizzate nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 19 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo quadro;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo quadro;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo, lo stesso, si intende risolto di diritto per il Fornitore interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dello stesso che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 20 – PENALI

1. La Centrale di committenza e le Aziende sanitarie contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

validità della fornitura eseguita, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.

2. Ove si verificano inadempimenti da parte del Fornitore, nell'esecuzione delle obbligazioni previste nell'Accordo quadro, nel Capitolato tecnico e nei suoi allegati, nell'Offerta tecnica ove migliorativa e nella restante documentazione di gara non imputabili all'Azienda sanitaria contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la Centrale di committenza e le Aziende sanitarie contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. Le penalità minime che la Centrale di committenza e le Aziende sanitarie contraenti si riservano di applicare sono le seguenti:

Inadempienze	Penali
Mancata consegna dei prodotti.	5 per mille del valore della fornitura oggetto di contestazione, per ogni giorno lavorativo di ritardo
Ritardo nella consegna/sostituzioni dei prodotti, rispetto al termine stabilito nel Capitolato Tecnico o a quello diversamente pattuito tra le parti	5 per mille del valore della fornitura oggetto di contestazione, per ogni giorno lavorativo di ritardo
Richiesta di consegna parzialmente evasa dal fornitore nei termini prescritti, ovvero qualora il quantitativo di merce consegnata sia inferiore al quantitativo ordinato (consegna parziale)	5 per mille del valore della fornitura calcolato sulla quota parte dei quantitativi consegnati in ritardo, per ogni giorno lavorativo di ritardo
Ritardo nel ritiro e nella sostituzione di fornitura caratterizzata da difformità qualitativa, rispetto al termine stabilito nel Capitolato tecnico	5 per mille del valore della fornitura oggetto di contestazione per ogni giorno lavorativo di ritardo
Mancata disponibilità del "Servizio di supporto e assistenza", non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito nel Capitolato tecnico	200 € per ogni giorno solare di indisponibilità
Ritardo nella trasmissione alla Centrale di Committenza e/o alle Aziende sanitarie della reportistica definita nel Capitolato Tecnico, rispetto al termine stabilito, o in	200 € per ogni giorno lavorativo di ritardo



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

Inadempienze	Penali
caso di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate.	
Ritardo nell'erogazione della formazione del personale e assistenza post-vendita rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico.	200 € per ogni giorno lavorativo di ritardo
Mancato supporto alla predisposizione del file contenente le informazioni di cui al Capitolato tecnico "Supporto all'importazione delle Anagrafiche" nel rispetto delle modalità e dei tempi concordati con le varie strutture sanitarie.	200 € per ogni giorno lavorativo di ritardo
Mancato supporto e/o condivisione dei dati del paziente sulla piattaforma di telemedicina secondo le indicazioni di cui al Capitolato tecnico e nel rispetto delle modalità e dei tempi concordati con le varie strutture sanitarie.	200 € per ogni giorno solare di ritardo
Per tutto quanto non espressamente previsto nei punti precedenti, in caso di esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi in modalità difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica del Fornitore	Tra il 0,3 per mille e l'1 per mille del valore dell'Ordinativo di fornitura, (seconda della gravità dell'inadempimento rilevato) per ogni ipotesi di mancato adempimento

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda sanitaria contraente o dalla Centrale di committenza; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto e a mezzo PEC, in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda sanitaria contraente o della Centrale di committenza, che hanno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Aziende sanitarie e/o della Centrale regionale di committenza a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
7. È fatta salva la facoltà per le Aziende sanitarie di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.
8. Le Aziende sanitarie potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
9. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
10. In ogni caso ciascuna singola Azienda sanitaria contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di fornitura; mentre la Centrale di committenza potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell'Accordo quadro, viste anche le penali applicate dalle singole Aziende sanitarie contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
11. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di fornitura e/o dell'Accordo quadro per grave ritardo. In tal caso la Centrale regionale di committenza e/o l'Azienda sanitaria contraente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

ARTICOLO 21 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali ciascun Fornitore per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023, ha costituito a favore della Centrale regionale di committenza e delle Aziende sanitarie una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, cod. civ. e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

1957, comma 2, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Centrale di committenza. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del presente Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura ricevuti.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza e le Aziende sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla stessa.
4. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dall'Accordo quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Centrale regionale di committenza e delle Aziende sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La garanzia può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Aziende sanitarie contraenti trasmettono alla Centrale di committenza i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso la garanzia è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale di committenza.
7. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale di committenza.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Aziende sanitarie contraenti e/o la Centrale di committenza hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di fornitura e/o l'Accordo quadro.

ARTICOLO 22 - RISERVATEZZA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo quadro.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo quadro.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell'Accordo quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale di committenza, nonché le Aziende sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l'Accordo quadro ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente.

ARTICOLO 23 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo quadro, le Aziende sanitarie contraenti e/o la Centrale di committenza potranno risolvere l'Ordinativo di fornitura e/o l'Accordo quadro con il Fornitore ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dall'Azienda sanitaria contraente e/o dalla Centrale regionale di committenza, per quanto di propria

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo Ordinativo di fornitura e/o l'Accordo quadro con il Fornitore inadempiente e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 122 del D.Lgs. 36/2023, l'Azienda sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza".

4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, la Centrale regionale di committenza, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, l'Accordo quadro nei seguenti casi:

- nel caso in cui almeno 3 Amministrazioni/Aziende sanitarie contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti commi;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali", al presente Accordo quadro, da parte delle Aziende sanitarie;
 - nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa" al presente Accordo quadro;
 - nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, di cui all'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende sanitarie/Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore".
5. La risoluzione dell'Accordo quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura di competenza a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dello stesso Accordo quadro. In tal caso il Fornitore interessato si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Aziende sanitarie.
6. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo quadro e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Centrale regionale di committenza e/o le Aziende sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Azienda sanitaria contraente e/o della Centrale regionale di committenza al risarcimento dell'ulteriore danno.
8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare l'Accordo quadro e/o l'Ordinativo di fornitura. In tal caso la Centrale regionale di committenza e/o le Aziende sanitarie contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere l'Accordo quadro e/o l'Ordinativo di fornitura.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

9. Nel caso di risoluzione degli Ordinativi di fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordinativo di fornitura.

ARTICOLO 24 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Aziende sanitarie contraenti e/o la CRC per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dall'Accordo quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
 - iv. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - v. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
3. Si conviene altresì che le singole Aziende sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa,

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.

4. L'Azienda sanitaria, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. In caso di recesso di cui ai precedenti commi, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
6. L'Azienda sanitaria contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 cod. civ., con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende sanitarie contraenti.
8. Qualora la Centrale regionale di committenza receda dall'Accordo quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di fornitura da parte delle Aziende sanitarie, che potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore a mezzo PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 25 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi/forniture oggetto dell'Accordo quadro e degli Ordinativi di fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Aziende sanitarie contraenti e dei terzi, per l'intera durata del presente Accordo quadro e di ogni Ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all'Accordo quadro ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Aziende sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'Accordo quadro ed ai singoli Ordinativi di fornitura.
3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti della Centrale regionale di committenza che delle Aziende sanitarie contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893 cod. civ..
4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo quadro ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 26 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni, alla CRC o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. Il subappalto è autorizzato dalla Centrale di Committenza. Ciascun Fornitore si impegna a depositare presso la Centrale di Committenza medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione resa dal subappaltatore attestante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Centrale di Committenza non autorizzerà il subappalto. Il Fornitore deve allegare alla copia del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ex art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore.
6. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Centrale di Committenza procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando a tale scopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore. Il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Centrale Regionale di Committenza e/o delle Amministrazioni contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Centrale Regionale di Committenza e/o le Amministrazioni contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Centrale regionale di committenza potrà risolvere l'Accordo Quadro e le Amministrazioni contraenti, l'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023

ovvero

13. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro.

ARTICOLO 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo quadro e i singoli Ordinativi di fornitura di competenza, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2 del D.Lgs. 36/2023.
2. Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Centrale regionale di committenza e/o delle Aziende sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Aziende sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende sanitarie contraenti.
3. Le Aziende sanitarie contraenti e/o la Centrale regionale si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

Fornitore riconosce alle medesime Aziende sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentata nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ARTICOLO 29 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore _____, individua nel Sig. _____, il Responsabile della Fornitura/Servizio con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Centrale di Committenza, nonché di ciascuna Amministrazione contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura/Servizio sono: numero cellulare _____, indirizzo e-mail _____, PEC _____.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura/Servizio, dovrà darne immediata comunicazione alla Centrale di committenza regionale nonché a ciascuna Amministrazione contraente.

ARTICOLO 30 – INNOVAZIONE TECNOLOGICA – SOSTITUZIONE PRODOTTO

1. Qualora il Fornitore, durante il periodo di durata dell'Accordo quadro ovvero degli Ordinativi di fornitura, presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, potrà proporre alla Centrale regionale di committenza la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. Il Fornitore dovrà procedere all'invio della campionatura gratuita corredata da scheda tecnica unitamente alla documentazione prevista in sede di gara (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scheda tecnica, requisiti minimi, manuale di istruzioni, certificazioni del prodotto, allegati diversi ecc.) Il prodotto potrà essere immesso nella fornitura solo previo parere tecnico favorevole.
2. Qualora nel corso del periodo di vigenza dell'Accordo quadro e degli Ordinativi di fornitura, intervenisse una discontinuazione di uno o più dei prodotti offerti, l'operatore economico aggiudicatario deve darne comunicazione alla Centrale regionale di committenza e alle Aziende sanitarie contraenti, almeno 60 giorni prima della cessazione della commercializzazione del prodotto, proponendo altresì un prodotto sostitutivo che abbia almeno le caratteristiche minime e migliorative di quello offerto in gara.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

3. La richiesta di sostituzione e la successiva eventuale validazione sarà formalizzata dalla Centrale regionale di committenza.
4. Nel caso vengano immessi in commercio nuovi prodotti, anche da parte di fornitori terzi, che producano dei vantaggi sostanziali e oggettivi sui pazienti, a titolo esemplificativo una maggiore efficacia del nuovo prodotto in termini di esiti su end point clinici rilevanti e/o maggiore sicurezza documentate da studi clinici metodologicamente corretti e riconosciuti dalle linee guida di riferimento, la Centrale regionale di committenza, in accordo con le Aziende Sanitarie contraenti, sulla base delle indicazioni dei propri clinici, si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo quadro sottoscritto con il Fornitore aggiudicatario e le singole Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di recedere dagli Ordinativi di Fornitura. In tal caso il fornitore non avrà nulla da pretendere.
5. Non è consentito proporre come aggiornamento tecnologico prodotti già disponibili al momento della presentazione delle offerte ovvero prodotti offerti o aggiudicati in Lotti diversi da quello per il quale si propone l'aggiornamento.

ARTICOLO 31 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO.

6. Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'Accordo quadro medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
7. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Accordo quadro, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo quadro stesso e degli Ordinativi di fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa, Allegato 6 "Informativa Privacy" allegato alla documentazione di gara.
8. La Centrale regionale di Committenza, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell'Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei livelli qualitativi delle forniture e dei servizi e dei consumi delle Aziende sanitarie contraenti.
9. Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nell'informativa resa in allegato alla documentazione di gara, come sopra richiamato.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

10. In ogni caso le Aziende sanitarie contraenti, aderendo all'Accordo quadro con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale regionale di Committenza, da parte del Fornitore e/o delle singole Aziende sanitarie, anche per via telematica, dei dati relativi alla rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei livelli qualitativi delle forniture e dei servizi e dei consumi.
11. Ove in ragione dell'oggetto del presente Accordo quadro, il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
12. Il Fornitore si impegna a adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.
13. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
14. Per quanto concerne i trattamenti di competenza regionale, titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO – Data Protection Officer) della Regione Autonoma della Sardegna è l' "Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione", nella persona del suo Coordinatore. Sede: Cagliari - Viale Trieste n. 186 - Tel.: [070.606.5735](tel:070.606.5735) - mail: rpd@regione.sardegna.it - PEC: rpd@pec.regione.sardegna.it.

ARTICOLO 32 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente Accordo quadro viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'Accordo quadro ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, all'Accordo quadro è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 33 - SPESE AMMINISTRATIVE

1. Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione del presente Accordo quadro e dei singoli Ordinativi con le Aziende sanitarie contraenti, saranno a carico del Fornitore. La sola IVA sul prodotto sarà a carico delle singole Aziende sanitarie.

ARTICOLO 34 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI INSOLVENZA O IMPEDIMENTO DEL FORNITORE

1. Nei casi previsti dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 la Centrale di committenza interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle forniture se tecnicamente ed economicamente possibile.

ARTICOLO 35 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale di committenza, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende sanitarie contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 36 – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Al fine di consentire la rapida risoluzione delle controversie inerenti al presente Accordo quadro, è costituito un Collegio Consultivo Tecnico formato secondo quanto previsto dall'art. 215 del Codice.
2. Qualora la controversia riguardi l'esecuzione di un Ordinativo di fornitura, il Collegio Consultivo Tecnico è costituito solo laddove l'importo dello stesso Ordinativo sia superiore a 1 milione di euro.

ARTICOLO 37 - CLAUSOLA FINALE

- 1 Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, altresì dichiarano di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme, qualunque



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

modifica scritta al presente Accordo quadro; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo quadro e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

- 2 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo quadro o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3 Con il presente Accordo quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Accordo quadro prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Per la Centrale regionale
di committenza

Per il Fornitore



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di _____ della società _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo dell'Accordo quadro), Articolo 7 (Durata dell'Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura), Articolo 8 (Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Verifica e controllo quali/quantitativo), Articolo 14 (Corrispettivi), Articolo 15 (Revisione dei prezzi), Articolo 16 (Rinegoziazione), Articolo 17 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 19 (Trasparenza), Articolo 20 (Penali), Articolo 21 (Garanzia definitiva), Articolo 22 (Riservatezza), Articolo 23 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 24 (Recesso), Articolo 25 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 26 (Subappalto), Articolo 27 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 28 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 29 (Responsabile della fornitura), Articolo 31 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 32 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 35 (Foro competente), Articolo 37 (Clausola finale).

Per il Fornitore
